



Cari Soci,
ASIO in partnership con UnipolSai è lieta di presentarVi la

CONVENZIONE ASSICURATIVA A.S.I.O.

con UnipolSai Assicurazioni

Edizione 2/2023

relativa a

Polizza R.C.T. Responsabilità Civile Terzi Professionale e Tutela Legale per medici-odontoiatri specialisti, specializzandi o esclusivisti in ortognatodonzia iscritti ad ASIO

Di seguito vengono presentate le Nuove "Condizioni Generali della polizza RCT- Professionale e Tutela Legale" frutto della collaborazione oramai ultra-ventennale tra **A.S.I.O.** e **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI**.

Nel corso di questi anni molte sono state le migliorie e le integrazioni apportate alla Convenzione, frutto della fattiva collaborazione e degli incontri tra i Presidenti di A.S.I.O. che si sono succeduti negli anni, l'Agente di Assicurazione di riferimento e i vari legali interpellati di volta in volta.

Ci preme ricordare tuttavia che il settore assicurativo relativo alla Responsabilità Civile Professionale del Medico in questi ultimi anni è stato rivoluzionato dalla legge Gelli, quindi riteniamo importante fare una breve esposizione sul rischio in cui può incorrere un Professionista Sanitario oggi.

Dal 01/04/2017 la responsabilità del Medico è disciplinata dalla **Legge Gelli 24/2017** che definisce la normativa di riferimento e si sostituisce alla legge Balduzzi (189/2012).

Nello specifico si tratta qui di vedere quali sono le diverse implicazioni di responsabilità che impattano sul Medico a seconda del modo in cui esercita la propria attività.

- **Medico Libero Professionista che ha rapporti contrattuali diretti con il Paziente**
- **Medico che esercita in Struttura Sanitaria (come dipendente o con P. IVA)**

- Responsabilità Civile Professionale - Responsabilità Penale
- Responsabilità della Colpa grave

1) Responsabilità del Medico Libero Professionista

Il medico Libero Professionista che instaura un rapporto economico con i Pazienti si assume la Responsabilità diretta e illimitata nei loro confronti per i danni a loro causati e fa scattare a suo carico **una Responsabilità Civile "contrattuale"**, si tratta di una responsabilità molto gravosa per cui si prevede **la Presunzione della colpa** (Art. 1218 C.C.). Al danneggiato basta infatti provare l'inadempimento e l'entità del danno, mentre il Medico, per discoltarsi, deve dimostrare l'esistenza di cause a lui non imputabili; inoltre il termine ordinario di **prescrizione è di 10 anni** per le richieste di risarcimento.

2) La Responsabilità Penale del Medico Libero Professionista

Quanto detto fino ad ora riguarda la Responsabilità del Medico sotto il profilo Civile, ma la responsabilità del medico **è anche penale** in caso di morte o di lesioni del Paziente con conseguenze che possono essere ben più gravi di un risarcimento economico.

Il Medico che svolge in libera professione trattamenti ortognatodontici come può proteggersi da tutto questo?

Premesso che la legge Gelli (Art. 10, Comma 2) ribadisce l'obbligo di stipulare una polizza di RC Professionale per ogni esercente la libera professione sanitaria che svolge la propria attività **al di fuori di una Struttura Sanitaria o che presta la sua opera all'interno della stessa in regime libero -professionale, o che si avvale della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il Paziente**, A.S.I.O. ha in essere da oltre 20 anni una Convenzione Assicurativa con UnipolSai Assicurazioni per una polizza di **RC Professionale** riservata esclusivamente agli **Specialisti e/o Specializzandi in Ortognatodonzia (Medico chirurgo o Odontoiatra) regolarmente iscritti ad A.S.I.O.** compresi i Professionisti iscritti al RedOI (Registro degli Ortodontisti Italiani alla data del 31/12/2009) con la possibilità di estensione anche all'attività di **Odontoiatria con o senza Implantologia**.

UnipolSai, con la Polizza "**Convenzione A.S.I.O.**" è in grado di dare una copertura Assicurativa di **Responsabilità Civile al Medico libero professionista** che comprende le garanzie **Responsabilità Civile Professionale - RCT/O** (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità Civile dei Dipendenti) - **Tutela Legale** .

Tutti i Soci A.S.I.O. e tutti i professionisti iscritti al RedOI possono:

- a) consultare tramite l'area riservata sul sito internet www.asio-online.it la Convenzione e le caratteristiche delle garanzie che la stessa offre;
- b) scaricare e compilare tutta la modulistica necessaria al fine di una corretta adesione per la successiva stipula della polizza.

SINTESI DELLE GARANZIE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE - CONVENZIONE A.S.I.O.:

1) Garanzia R.C. Professionale: Garanzia Base Ortodonzia, Gnatologia, Ortognatodonzia, con estensione all'esercizio dell'Odontoiatria, con o senza Implantologia; già nella garanzia base è compreso l'uso di tutti i dispositivi temporanei di ancoraggio ortodontico – mini viti (miniscrews) denominati TADS "TEMPORARY ANCHORAGE DEVICES", esclusi comunque gli Impianti Osteointegrati a fini Odonto-protesici .

2) Garanzia R.C.T. - R.C.O. - compreso il danno biologico e le malattie professionali dei dipendenti, possibilità di copertura a secondo rischio con clausola *D.I.C. (difference in condition)*, è compreso anche il danno patrimoniale.

3) Tutela Legale a secondo rischio: libertà di scelta del consulente legale, massimale per sinistro e non per anno assicurativo, si possono sostenere controversie relative al recupero di parcelle emesse per l'attività dichiarata in polizza (valore minimo € 500,00), arbitrati previsti dalle C.G.A., atti di mediazione e conciliazione di cui all'art. 60 legge 69/2009, come attuato dal decreto legislativo n. 28 del marzo 2010.

Estensioni di garanzie a pagamento integrative:

Trattamenti estetici - Pregressa illimitata - Estensione territoriale - FEA (Firma elettronica avanzata).

~ ~ ~ ~ ~

In aggiunta a tutto ciò, in caso di cessazione del rapporto assicurativo per uno dei motivi di seguito elencati

- nei casi previsti dalla legge;
- nei casi previsti dalle C.G.A. (Condizioni Generali di Assicurazione) che regolano i contratti di RC Professionale - Convenzione A.S.I.O.;
- in caso di cessazione di attività da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente **cancellazione dell'Albo professionale**;
- in caso di decesso dell'Assicurato;

e dato che, come precedentemente accennato, la **responsabilità medica contrattuale si prescrive in 10 anni**, la Compagnia su richiesta può attivare:

a) Polizza Garanzia postuma a favore dell'Assicurato e degli Eredi (Art. 2.21 delle Condizioni Generali di Assicurazione):

A seguito di interruzione del rapporto assicurativo conseguente a cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio delle professioni con conseguente cancellazione dall'Albo Professionale, l'Assicurato - previo pagamento di un ulteriore premio da stabilirsi - può richiedere alla Società - che si riserva di dare corso a tale richiesta - di poter disporre di un'ulteriore garanzia e massimale quale limite di risarcimento per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del contratto e non ancora manifestatisi e denunciati alla Società.

b) Polizza Garanzia Ultrattività decennale per cessazione del Contratto (Art. 2.22 delle Condizioni Generali di Assicurazione):

Nel caso di cessazione definitiva del contratto determinata da motivi diversi dalla cessazione definitiva dell'attività da parte dell'Assicurato, su richiesta dell'Assicurato la Società può prorogare la validità della garanzia per ulteriori 10 anni.

Da tutto quanto sopra emerge che l'argomento della Responsabilità Civile del Medico è molto delicato e richiede una risposta assicurativa professionalmente esaustiva ed efficace.

~ ~ ~ ~ ~

La nostra struttura agenziale, inoltre, è a vostra disposizione per fornire numerose soluzioni assicurative:

- **Polizza infortuni** con garanzia specifica e supervalutazione per invalidità permanente delle mani
- **Polizza invalidità permanente** a seguito di malattia;
- **Polizze vita Puro Rischio** che assicura un capitale ai beneficiari designati in caso di morte da malattia o a infortunio;
- **Polizze long term care** per assicurare una rendita vitalizia per non autosufficienza a seguito di malattia o di infortunio;
- **Polizze** per integrare la pensione con un **Fondo Pensionistico**.

~ ~ ~ ~ ~

La **Convenzione** che A.S.I.O. ha sottoscritto con UnipolSai **propone a tutti i suoi Associati (specialisti, specializzandi e RedOI) regolarmente iscritti** una **copertura assicurativa completa e fatta su misura** in base alle specifiche esigenze di ogni singolo medico.

L'Agente UnipolSai **Maria Guglielmi -Agenzia di Padova-** è a disposizione per dare le informazioni necessarie a tutti i medici che avessero necessità di chiarimenti.

I recapiti dell'Agenzia UnipolSai - Padova Assicura snc - Pass. T. Campello 4 - 35132 Padova sono:
Tel./Fax (+39) 049.610301 / e-mail: 59443@unipolsai.it / maria.guglielmi.59443@unipolsai.it